

Il certificato:

- a) è rilasciato in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzando il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) di cui all'articolo 2, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (7);
- b) consente l'identificazione:
 - i) dell'operatore, del gruppo di operatori o dell'esportatore coperti dal certificato, compreso l'elenco dei membri di un gruppo di operatori;
 - ii) della categoria di prodotti coperti dal certificato, classificati secondo le stesse modalità di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848; e
 - iii) del periodo di validità;
- c) attesta che l'attività dell'operatore, del gruppo di operatori o dell'esportatore è conforme al regolamento (UE) 2018/848; e
- d) è aggiornato ogniqualvolta siano modificati i dati che vi figurano.

Articolo 2

Elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo

1. L'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 figura nell'allegato II del presente regolamento. L'elenco contiene le seguenti informazioni su ogni autorità di controllo od organismo di controllo riconosciuto:

- a) il nome e il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo;
- b) le categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 per ciascun paese terzo;
- c) i paesi terzi di cui sono originarie le categorie di prodotti, a condizione che tali paesi terzi non siano già coperti, per la categoria di prodotti o il prodotto in questione, da un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o da un riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 48 di detto regolamento;
- d) la durata del riconoscimento; e
- e) le eccezioni al riconoscimento, se del caso.

2. Informazioni dettagliate concernenti l'indirizzo postale, l'indirizzo del sito Internet e l'indirizzo email di contatto dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo, nonché il nome dell'organismo di accreditamento che concede l'accreditamento a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, sono rese disponibili pubblicamente tramite il sito web della Commissione dedicato all'agricoltura biologica.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

